



Prot. n. 1256

Montecreto, 15/06/2015

ORDINANZA N. 5 DEL 15/06/2015

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2014;

VISTO l'Ordinanza n.3 del 29 Maggio 2015;

VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 08/06/2015;

CONSIDERATO che in essa è previsto lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata del mercoledì per il periodo 01 GIUGNO – 30 SETTEMBRE di ciascun anno, lungo Via Roma e Piazza Alpini;

DATO ATTO che, per l'esposizione degli operatori partecipanti al mercato e a tutela della pubblica incolumità, l'area di sosta in PIAZZA ALPINI, dovrà essere chiuso al transito e alla sosta dei veicoli dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495;

VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

ORDINA

- 1) **L'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione a carico del trasgressore in Piazza Alpini, nell'area di sosta, tutti i mercoledì di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre per lo svolgimento del mercato settimanale dalle ore 7,00 alle ore 14,00;**
- 2) **L'istituzione di un senso unico in Piazza Alpini al fine di vietare il transito dei veicoli in Via Roma e di incanalare il traffico veicolare in Via Trogolino solo nella giornata di mercoledì in occasione del mercato settimanale;**
- 3) **Il divieto di transito e sosta in Piazza Alpini nel periodo e zone sopra indicate, vige per tutti i veicoli eccetto quelli d'emergenza che devono intervenire all'interno dell'area del mercato;**

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giuseppe Geom. Ballotti



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10

UFFICIO TECNICO